

VERBALE INTERPRETATIVO

Il giorno 5 marzo 2003, in Roma

tra

l'Ascotributi

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil);
- la Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);
- il Sindart (Sindacato Nazionale per il Personale Direttivo delle aziende concessionarie della riscossione tributaria;

premesso che

- l'art. 55 del C.C.N.L. 12 dicembre 2001 individua due possibili sistemi di calcolo del periodo di comporto per malattia ("secco" e "per sommatoria") differenziati per anzianità di servizio;
- lo stesso art. 55 prevede, inoltre, la possibilità per il lavoratore di essere collocato in aspettativa alle condizioni stabilite;
- la norma in questione precisa, altresì, che "in ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825".

si è chiarito quanto segue

- sulla base di quanto descritto in premessa, la garanzia minima prevista dal citato R.D.L. per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 55 citato.
- Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal CCNL).

ESEMPI A VERBALE:

1. Un lavoratore che, ai sensi della Tabella di cui al 3° comma dell'art. 55 cit., ha diritto ad 8 mesi di comporta retribuito, più 4 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporta retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad un mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.
2. Un lavoratore che, ai sensi della Tabella di cui al 3° comma dell'art. 55 citato, ha diritto a 14 mesi di comporta retribuito, più 4 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporta retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 3 mesi di aspettativa con retribuzione al 50%.